INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO

DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO





AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

DATI DELL'INTERMEDIARIO
Nome e Cognome:

SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione

- a. L'attività della SO.GEA. BROKER SAS viene svolta su incarico del cliente
- b. Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale)

 ______ sezione di appartenenza ______ con ruolo di Emittente
- c. Dati del Broker per il quale è svolta l'attività (compilazione riservata all'intermediario iscritto in sezione E)
- Nome e Cognome/Denominazione sociale: SO.GE.A BROKER SAS
- Sede legale: VIA VALASSINA 64 20851 LISSONE (MB)
- Numero Iscrizione RUI: B000462691

SEZIONE II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto SO.GE.A BROKER SAS dichiara che:

non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata

fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo i criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente

non fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121 septies del CAP;

non fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;

distribuisce prodotti di investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i prodotti di investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione.

inserisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis comma 7 del CAP.

fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento

Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, l'informativa di cui agli ultimi due punti, può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice.

SO.GE.A BROKER DI SANDRO BARBIERI & C. S.A.S.

Società Gestione Assicurativa

Sede Legale Via Valassina n. 64, 20851 Lissone (MB) - C.F./P.IVA 08394160967 - REA MB 1892153 - RUI B000462691

Sede Operativa Via Gilera n. 110, 20862 Arcore (MB) - Tel. 0396185044 - Fax 0396188666 - PEC sogea@pec.sogeabrokersas.it

Indirizzo internet www.sogeabrokersas.it

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO



ALLEGATO 4 BIS

SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta da SO.GE.A BROKER SAS per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

X commissione inclusa nel premio assicurativo;

SEZIONE IV - Informazioni relative al pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi SO.GE.A BROKER SAS dichiara che:

- I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso, ovvero ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con il minimo previsto dalla normativa europea.
- Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
 - ✓ assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - ✓ ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo da	il rischio
è collocato	

<u>Avvertenza</u>: Qualora il broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice (elenco imprese consultabile sul sito <u>www.sogeabrokersas.it</u>, sezione "Informativa e Reclami")

SO.GE.A BROKER SAS